

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE La Casa delle Querce APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE

1. È costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e del Codice Unico del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni. un'associazione denominata "La Casa delle Querce APS" più avanti chiamata per brevità Associazione. L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 35 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 [più avanti anche indicato come Codice del Terzo Settore o, per brevità, CTS] a seguito della propria iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. L'associazione ha sede nel Comune di Cocquio Trevisago. Nell'ambito territoriale del medesimo Comune, la sede legale può essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria. L'Associazione potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia e all'estero.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - FINALITA'

1. L'Associazione è senza fine di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza.
2. La Casa delle Querce si propone di:
 - Praticare, sostenere e diffondere la pratica del cerchio e della comunicazione non violenta, promuovendo l'ascolto attivo, l'empatia e la connessione tra i membri della comunità.
 - Sensibilizzare la comunità verso sistemi produttivi e relazionali, soprattutto di piccola scala, che abbiano un impatto meno negativo per la Terra e tutti i suoi abitanti;
 - Approfondire, praticare, sostenere e diffondere idee di economia più solidali e rispettose delle risorse, di tutti gli esseri viventi e della Terra.
 - Sperimentare e promuovere tecniche di agricoltura sostenibile e rigenerativa, prendendo ispirazione anche, ma non esclusivamente, dai principi della Permacultura;
 - Recuperare e promuovere la cultura dell'autoproduzione e dell'autocostruzione per stimolare la comunità a riappropriarsi della capacità creativa. Riscoprire e coltivare il legame autentico e polivalente con gli oggetti e le risorse che quotidianamente consumiamo;
 - Promuovere attività culturali e ricreative che valorizzano l'espressività attraverso i linguaggi delle varie arti visive, audiovisive, performative e non solo.
 - Organizzare iniziative educative dedicate a bambini e adulti, sviluppate attraverso l'inclusione e la partecipazione, accogliendo ed affrontando gli eventuali disagi sociali che possono emergere, al fine di costruire interazioni sociali più sane;
 - Stimolare il dialogo interculturale e l'incontro tra realtà socialmente distanti. Ridurre le distanze generazionali.
 - Praticare e promuovere discipline olistiche tese a recuperare e mantenere benessere fisico, psicologico ed emotivo e a ritrovare consapevolezza di sé e delle relazioni con l'ambiente circostante.
 - Conoscere e sperimentare pratiche e filosofie olistiche di tutto il mondo;
 - Promuovere incontri e attività di approfondimento sul benessere psicologico ed emotivo della persona ad ogni stadio evolutivo della propria vita;
 - Promuovere tra i soggetti coinvolti nelle attività una comunicazione verbale e non verbale che sia costruttiva, empatica e collaborativa. Sviluppare processi decisionali basati sull'ascolto attivo e sul consenso;
 - Praticare sistemi di condivisione di sapere e conoscenze tipiche dell'educazione non formale. Favorire "l'imparare facendo" e le "relazioni orizzontali" tra i soggetti coinvolti nelle attività, soprattutto quelle più strettamente formative, come corsi, seminari e workshop.

LO af

- Promuovere e sostenere progetti di comunità abitativa ecologica con particolare riferimento a La Casa delle Querce in Cocquio Trevisago.
3. Gli Associati operano a favore dell'Associazione con il concetto del volontariato.
 4. L'Associazione opera in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. È esclusa qualsiasi finalità di categoria, sindacale o datoriale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione opera mediante lo svolgimento in via prevalente di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e nello specifico le seguenti:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Le attività sopra indicate sono realizzate in coerenza e nei limiti stabiliti dal precedente articolo 2 e si esplicano attraverso lo svolgimento di interventi quali:
 - a. svolgere fattiva opera per lo sviluppo del quartiere e del territorio, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;



- b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono a migliorare la qualità della vita degli abitanti;
- c. stimolare il miglioramento delle infrastrutture;
- d. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- e. collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse sociale;
- f. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio;
- g. aprire e gestire spazi pubblici a favore della popolazione locale e un circolo ricreativo riservato agli Associati dell'Associazione per favorire la vita associativa;
- h. realizzare laboratori, workshop, manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo, fiere e mostre;
- i. promuovere iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- j. ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente attività scientifica, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali ed artistiche, ricerche ed attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, convegni, meeting, pubblicazioni ed altre iniziative connesse;
- k. promuovere, curare ed agire in tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, artigianale, ambientale del territorio e della popolazione, anche acquisendo brevetti, marchi ed altri diritti di tutela del patrimonio locale ovvero sostenendone i beni comuni e gli usi civici e comunque nell'interesse generale della popolazione e del territorio;
- l. svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande verso gli Associati ed i non soci nei locali presso i quali sono istituiti sedi e circoli dell'Associazione, ovvero nel corso di manifestazioni, eventi, sagre, fiere, incontri, raccolte pubbliche di fondi;
- m. ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziarie direttamente o indirettamente iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione; in tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
- n. attività che riguardano la relazione con gli animali – come la pet therapy, i laboratori educativi, o i percorsi di comunicazione empatica con animali – ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 117/2017, con particolare riferimento alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo.
- o. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, ed in particolare:
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
 - stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
 - stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
 - promuovere o concorrere alla costituzione di altri Enti, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali.

3. Il tutto nei limiti di cui agli art. 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, sia in via occasionale che continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

ART. 4 - SOCI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire all'Associazione anche soci minorenni, in questo caso la domanda di iscrizione per i minori di anni 18 deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
3. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di Associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
4. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di sessanta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta annotando il suo nominativo nel Libro dei Soci. In caso di rigetto l'aspirante socio può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci inviando richiesta scritta, entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione di rigetto. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
5. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione stabilita dal consiglio direttivo
6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Fatte salve le distinzioni per gli Associati minori di età, tutti gli Associati hanno uguali diritti. Hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione.
2. Tutti gli Associati purché al momento dell'assemblea siano in regola con il versamento della quota sociale annuale e risultino associati da almeno tre mesi, hanno diritto:
 - a. di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
 - b. di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
 - c. di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - d. di svolgere il lavoro comunemente concordato;
 - e. di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione;
 - f. di dichiarare la propria intenzione di essere iscritti nel registro dei volontari o di recedervi;
 - g. di recedere dall'appartenenza all'Associazione.
3. Gli Associati hanno l'obbligo di:



- a. rispettare e di far rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
 - b. versare nei termini stabiliti la quota associativa all'Associazione;
 - c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività dell'Associazione.
4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 6 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

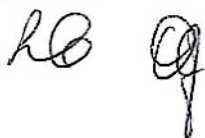
1. La qualità di Associato si perde:
 - a. per decesso;
 - b. per morosità nel pagamento della quota associativa annuale;
 - c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
 - d. per esclusione.
2. Perdono la qualità di Associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita di qualità di Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea.
4. il mancato pagamento della quota associativa annuale decorso il termine previsto, previa comunicazione scritta collettiva o individuale. In tal caso, l'associato decade automaticamente senza necessità di deliberazione da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione :
 - a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, ove nominati;
2. I componenti delle cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione per la carica ricoperta, salvo rimborsi spese sostenute esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per gli Associati che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto. Le cariche di Revisore possono prevedere una retribuzione da stabilirsi con delibera dell'organo che li nomina.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati. Ogni Associato esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. All'Assemblea prendono parte tutti gli Associati. Hanno diritto di voto gli Associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Ogni Associato con diritto di voto può avere al massimo tre deleghe, rilasciate in forma scritta da altro socio con diritto di voto.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra gli Associati presenti il presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza degli Associati almeno sette giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta anche elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione e nei punti esterni di maggiore visibilità. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c..



4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
5. Le Assemblee degli Associati si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, in base a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, purché sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
6. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli Associati;
 - d. per le modifiche dello Statuto;
 - e. per trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione.
7. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà più uno degli Associati e con la maggioranza dei due terzi dei voti validi. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
8. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli aventi diritto.
9. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti gli Associati presso la sede sociale.

ART. 9 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea generale dei soci si ispira a principi di inclusione, trasparenza e visibilità, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soci ai momenti decisionali. Il regolamento dei lavori assembleari disciplina i processi decisionali che privilegino il raggiungimento di un consenso diffuso di tutti gli intervenuti ad una discussione. In ogni caso è facoltà del Presidente e del Consiglio Direttivo sottoporre una decisione alla votazione dell'Assemblea a maggioranza, secondo la valutazione insindacabile del Consiglio Direttivo.
2. Nell'avviso di convocazione, si indicano i punti all'ordine del giorno, specificando quali saranno trattati con metodologie consensuali e quali potranno essere sottoposti a votazioni. In caso di votazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, fatti salvi quorum più alti definiti dal presente Statuto o dal Regolamento dei lavori assembleari.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza. Deve essere convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il mese di Maggio dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Il Consiglio Direttivo può deliberare, specificando le motivazioni, di posticipare l'approvazione del bilancio in data successiva, ma non oltre il 20 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione.
4. L'Assemblea generale degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e ad essa sono riservati tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dal presente Statuto.
5. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;
 - b. nomina componenti degli altri organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio di esercizio;
 - d. delibera sulla revoca e sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e. delibera sulla esclusione degli associati nei casi previsti dall'art. 6;
- f. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 9 in base a quanto deliberato dall'Assemblea che li nomina. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti. La convocazione spetta al Presidente ed è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di controllo, se nominato, e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici. In caso di parità la decisione viene rimandata.
3. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo.
4. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri. Nel caso in cui siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare o il Presidente, deve essere convocata d'urgenza una Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività e nello specifico:
 - a. procede al proprio interno alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
 - b. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - c. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - d. gestisce il Patrimonio sociale;
 - e. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario o di cassa dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
 - f. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - g. conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe anche in merito a propri poteri a singoli consiglieri;
 - h. stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
 - i. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - j. attribuisce deleghe anche in merito a propri poteri a consiglieri ed associati;
 - k. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - l. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - m. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - n. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e la decadenza da socio ai sensi dell'art. 6.
2. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.



3. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.
4. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 12 - IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile dell'Associazione. Ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
2. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

ART. 13 – L'ORGANO DI CONTROLLO / REVISIONE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro e non sia appositamente nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi degli Associati e di altri sostenitori;
 - b. i redditi del patrimonio;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;



- f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati, ai relativi familiari ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
3. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.
6. Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 15 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO.

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve annualmente essere approvato dall'Assemblea degli Associati.
2. Tale rendiconto può essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione

ART. 16 VOLONTARI

1. I volontari, associati e non associati, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 LAVORATORI

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.



2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'art. 36 del D.lgs. 117/17.

ART. 18 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 19 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.
2. In caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli Associati.

ART. 20 - NORME FINALI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Cocquio Trevisago, il 10/05/2025

La presidente

Il segretario

